



CIG 9916026385

CUP G98C18000210001

G98C23001080001

**CONTRATTO
LOTTO 2**

per l'affidamento del servizio di verifica ex art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica da redigere per le finalità di cui all'art. 48 d.l. 77/2021, nonché dei relativi processi e modelli BIM, con eventuale opzione del servizio di verifica del Progetto Esecutivo, al fine della realizzazione della Cittadella della Giustizia di Perugia nei compendi immobiliari “Carcere Femminile”, “Carcere Maschile” e “Padiglione Paradiso” di Perugia.

tra

Agenzia del Demanio – Struttura per la Progettazione (di seguito anche brevemente “Agenzia” o “Stazione Appaltante”, o “Committente”) con sede legale in Roma, Via Barberini n. 38, 00187, C.F. e P.I. 06340981007, in persona del Direttore Arch. Filippo Salucci, in virtù dei poteri attribuiti con la Determinazione prot. n. 2023/27448/DIR n. 107 del 16 novembre 2023, domiciliato per la carica ove sopra,

e

il RTP costituito in data 13/12/2023 giusta scrittura privata autenticata Rep. 10548 Racc. 5485 del Notaio Mathias Bastrenta in Milano, regolarmente registrata presso il competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate in data 19/12/2023 al n. 97319/1T e allegata al presente contratto, tra **BUREAU VERITAS ITALIA S.p.A. (mandataria)**, con sede in

, iscritta nel Registro delle Imprese di **numero d'iscrizione, partita IVA e codice fiscale**, in persona del rappresentante legale della società **Marco Sostaro** nato a **il**, codice fiscale **, domiciliato per la carica presso la sede sociale e RINA Check S.r.l. (mandante)** con sede in **, iscritta nel Registro delle Imprese di , partita IVA, codice fiscale e numero d'iscrizione , (di seguito anche brevemente “Appaltatore”);**

PREMESSO CHE:

- con riferimento all'affidamento in oggetto, con nota prot. n. 13789 del 13/07/2022, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, si è provveduto alla nomina del RUP nella persona dell'Ing. Paolo Degl'Innocenti, in possesso dei requisiti di professionalità di cui alle Linee Guida n. 3, di attuazione del D. Lgs. 50/2016;

- con determina prot. SpP. n. 136/R del 23/06/2023 è stata avviata la procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., suddivisa in due lotti, per l'individuazione di Operatori Economici cui affidare il servizio di verifica ex art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016;
- all'esito della procedura, con determina prot. SpP n. 416/Atti del 10/11/2023, il servizio in argomento relativo al lotto 2 è stato affidato e in favore del RTI tra Bureau Veritas Italia S.p.a. (mandataria) e RINA Check S.r.l. (mandante);
- la Stazione Appaltante ha quindi effettuato le verifiche di legge, relative al possesso in capo all'Appaltatore dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e dei requisiti di partecipazione alla procedura di cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016, che hanno dato esito positivo giusta verbale prot. SpP 551/R del 22/12/2023;
- è decorso il termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016;
- l'Appaltatore, ai fini della sottoscrizione del presente contratto, ha costituito:
 - idonea cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa, previste nel contratto medesimo N. 00379/34/49663661 per un importo di Euro 116.301,62 (centosedicimilatrecentouno/62), emessa da Helvetia Compagnia d'Assicurazione SA, il 18/12/2023 e valida sino all'emissione del certificato di verifica di conformità;
 - **per Bureau Veritas Italia S.p.a. (mandataria)**, polizza di responsabilità civile professionale prevista dall'art. 24, comma 4 del Codice, n. BV09000067 emessa da XL Insurance Company SE, il 25/01/2023 e valida sino al 30/06/2024 massimale di Euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00);
 - **per RINA Check S.r.l. (mandante)**, polizza di responsabilità civile professionale prevista dall'art. 24, comma 4 del Codice, n. 9030 emessa da International Transport Intermediarie s Club il 08/11/2022 e valida sino al 28/02/2024, massimale di Euro 10.000.000,00 (dieci milioni/00);
- l'Appaltatore, entro i termini di legge di 60 (sessanta giorni) decorrenti dalla stipula del presente contratto, dovrà rimborsare alla Stazione Appaltante i costi di pubblicazione di cui al Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2017, in attuazione dell'art. 73, comma 4 del D.lgs. n. 50/2016.

Tali documenti, anche se non materialmente allegati al presente contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Tutto ciò premesso, le *Parti*, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

Premesse e Documenti

Le Premesse del presente Contratto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso, così come gli atti in esso richiamati anche non materialmente allegati, quali:

- Allegato “A” – **Atto costitutivo di RTI**;
- Allegato “B” – **Capitolato Tecnico Prestazionale** elaborato dalla Stazione Appaltante (d'ora innanzi, per brevità, **Capitolato**) e i relativi allegati tecnici,

- che l'appaltatore dichiara di aver visionato ed accettare integralmente;
- Allegato “C” – **Offerta tecnica** dell'Operatore Economico;
 - Allegato “D” – **Offerta economica** dell'Operatore Economico;
 - Allegato “E” – **Patto d'integrità**;
 - Allegato “F” – **Scheda Fornitore** e comunicazione ex art. 3 L. 136/2010 (d'ora innanzi, per brevità, **Scheda Fornitore**).

In caso di contrasto tra le previsioni contenute nei precedenti documenti sarà data prevalenza ai documenti secondo il seguente ordine:

- il presente Contratto;
- **Capitolato Tecnico Prestazionale** elaborato dalla Stazione Appaltante (d'ora innanzi, per brevità, **Capitolato**) e i relativi allegati tecnici, che l'appaltatore dichiara di aver visionato ed accettare integralmente;
- **Offerta tecnica** dell'Operatore Economico;
- **Offerta economica** dell'Operatore Economico;
- **Patto d'integrità**;
- **Atto costitutivo di RTI**.

Ai fini del presente contratto, alle espressioni ed ai termini sottoindicati viene attribuito il seguente significato:

Agenzia o Stazione Appaltante: Agenzia del Demanio – Struttura per la Progettazione;

Appaltatore: l'Operatore economico o il Raggruppamento di Operatori economici affidatari delle prestazioni oggetto del presente affidamento;

Contratto: è il presente contratto, sottoscritto dall'Agenzia con l'Operatore Economico, per effetto del quale quest'ultimo si obbliga a prestare in favore della Stazione Appaltante le prestazioni in esso contenute.

Articolo 2 Oggetto

L'Agenzia, ai sensi dell'art. 1655 c.c., affida all'Appaltatore, come sopra rappresentato, che accetta senza riserva alcuna, il servizio di verifica ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 relativo al Progetto di Fattibilità Tecnico Economica da redigere per le finalità di cui all'art. 48 d.l. 77/2021, con eventuale attivazione del servizio opzionale di verifica del Progetto Esecutivo, relativi al compendio immobiliare di cui al lotto 2, al fine della realizzazione della Cittadella della Giustizia di Perugia,

Le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel presente Contratto, e nel Capitolato Tecnico Prestazionale a cui si rimanda.

L'Appaltatore dovrà produrre la documentazione prevista dalla vigente normativa di settore ed eseguire le prestazioni professionali coordinandosi con il Responsabile Unico del Procedimento.

Articolo 3 Corrispettivi e pagamenti

L'importo contrattuale del servizio principale, determinato a corpo, è pari a complessivi **€ 235.199,84 euro (duecentotrentacinquemilacentonovantanove/84)**, comprensivo delle

spese ed al netto dell'IVA e degli oneri previdenziali e assistenziali eventualmente dovuti. Considerato che il servizio è di natura esclusivamente intellettuale, gli oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso sono pari a € 0,00 (euro zero/00).

Il suddetto importo verrà corrisposto secondo le indicazioni riportate nel Capitolato.

I corrispettivi sono accettati dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a suo esclusivo rischio, ed è pertanto invariabile e indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui al comma 1, ogni onere e tributo, ivi compresi le spese per la produzione degli elaborati cartacei e digitali da consegnare alla Stazione Appaltante, nonché quelle inerenti alla stipula del presente Contratto (imposta di bollo, eventuale registrazione, ecc.) ed ogni altra prestazione, nessuna esclusa, oltre a quanto dovesse rendersi necessario per la corretta esecuzione dei servizi affidati e il completo adempimento delle obbligazioni assunte ed il rispetto di disposizioni normative e regolamentari. In nessun caso potranno essere addebitati all'Agenzia oneri aggiuntivi o rimborsi per spese sostenute nello svolgimento del servizio.

Le fatture dovranno essere trasmesse in formato conforme alle specifiche tecniche definite dall'allegato A di cui all'art. 2 comma 1 del D.M. 55 del 03/04/2013, disciplinante la gestione dei processi di fatturazione elettronica mediante il Sistema di Interscambio (SDI), e dovranno essere intestate all'Agenzia del Demanio – Struttura per la Progettazione, C.F. 06340981007, Via Barberini 38, codice IPA **ACD5I8**, riportando obbligatoriamente all'interno del tracciato, il numero di **ODA**, che sarà comunicato successivamente, il **CUP**, il **CIG**, nonché il numero di riferimento del presente atto e, ove previsto, la dicitura "Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972" (*Split Payment*). Eventuali ulteriori informazioni da inserire all'interno del tracciato verranno comunicate dal RUP, da contattare preliminarmente all'emissione della fattura per il tramite del SDI.

Il pagamento del dovuto avrà luogo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle fatture trasmesse dal SDI, a mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato, indicato nell'allegata Scheda fornitore, di cui all'Allegato **"F"**, e previa verifica della conformità del servizio alle prescritte modalità di esecuzione, nonché della regolarità contributiva come risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e/o altro documento equipollente.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, al fine di garantire le suddette verifiche, ciascun componente del raggruppamento dovrà emettere fattura nei confronti dell'Agenzia per le prestazioni dallo stesso eseguite, indipendentemente dall'eventuale mandato di pagamento in favore della mandataria previsto nell'atto costitutivo.

Sull'importo netto delle prestazioni, qualora siano previsti pagamenti corrispondenti a stati di avanzamento, verrà applicata una ritenuta dello 0,50%, di cui dovrà esserne data evidenza nella fattura stessa.

Il totale delle ritenute sarà svincolato soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'emissione del certificato di Verifica di conformità del servizio e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva DURC e/o altro documento equipollente.

Ai fini dei pagamenti, la Stazione Appaltante effettuerà le verifiche di cui all'art. 48 - bis del D.P.R. 602/1973 secondo le modalità previste dal D.M. 40/2008.

Articolo 4

Durata

L'Appaltatore si impegna ad eseguire le prestazioni affidate nei termini espressamente

indicati nel Capitolato Tecnico Prestazionale e nei relativi elaborati allegati.

Ai fini dell'esecuzione, il Responsabile Unico del Procedimento o il Direttore dell'Esecuzione del Contratto procederà a comunicare l'avvio del Servizio mediante consegna formale.

Le attività s'intenderanno concluse con l'avvenuto accertamento, da parte del RUP della correttezza e completezza degli elaborati richiesti e con il contestuale rilascio del Certificato di Verifica di Conformità del servizio, o altro atto equipollente, delle prestazioni affidate.

Per motivi validi e giustificati, la Stazione Appaltante potrà concedere proroghe previa richiesta motivata presentata dall'Appaltatore al RUP, prima della scadenza del termine fissato.

Articolo 5

Clausola di revisione prezzi

Qualora la durata del contratto si prolunghi oltre 12 mesi, per fatti non imputabili all'Appaltatore, a partire dal 12 mese, il corrispettivo contrattuale potrà essere aggiornato in aumento o in diminuzione, sulla base [se disponibili] dei prezzi standard rilevati dall'ANAC, ovvero, in assenza di questi ultimi sulla base degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili in relazione alla differenza tra l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI), disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto. La revisione dei prezzi è applicata solo alla parte relativa alle spese e agli oneri accessori ed è riconosciuta solo per l'eccedenza superiore al dieci per cento (10%) delle variazioni accertate rispetto al corrispettivo originario, previa richiesta scritta dell'appaltatore da presentare a pena di decadenza entro 10 giorni dall'emissione di ciascun certificato di verifica di conformità.

Articolo 6

Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010, l'Appaltatore si obbliga ad utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato alla commessa, indicato nella Scheda fornitrice di cui all'Allegato "F", in cui sono stati individuati i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso (ovvero, in caso di raggruppamento senza mandato all'incasso in favore della mandataria, i conti correnti bancari o postali dedicati alla commessa che ciascun componente del raggruppamento avrà comunicato).

L'Appaltatore dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad inserire nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e/o subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Legge.

L'Appaltatore dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Appaltatore dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante ai fini della verifica di cui all'art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010.

L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituisce ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

In caso di cessione del credito derivante dal presente contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l'Appaltatore nel presente articolo e ad anticipare gli eventuali

pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicato.

Articolo 7

Penali

L'Appaltatore dovrà eseguire le prestazioni oggetto del contratto nel rispetto dei tempi stabiliti in esso e dal Capitolato Tecnico Prestazionale.

Per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi contrattuali sarà applicata, come previsto dal Capitolato Tecnico Prestazionale, una penale pari all'1% dell'ammontare netto contrattuale fino ad un massimo del 10% dell'importo stesso, pena la risoluzione del presente contratto. L'importo delle penali sarà detratto direttamente mediante compensazione finanziaria dai corrispettivi maturati dall'Appaltatore nella prima fattura utile, ovvero mediante escusione della garanzia definitiva prestata, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.

Ai fini del calcolo della penale si devono considerare i compensi per tutti gli atti tecnici da redigere o predisporre, anche qualora il ritardo riguardi uno solo di tali atti. L'applicazione della penale lascia impregiudicato il diritto della Stazione Appaltante al rimborso delle spese eventualmente sostenute per sopperire alle infrazioni dell'Appaltatore e non esclude la responsabilità di quest'ultimo per i maggiori danni alla stessa procurati dal ritardo sopraccitato. La rifusione delle spese suddette avverrà con le stesse modalità di applicazione della penale, ovvero rivalendosi sulla garanzia.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali idonei a dare luogo all'applicazione delle penali verranno formalmente contestati all'Appaltatore per iscritto dal RUP a mezzo PEC. L'Appaltatore dovrà quindi comunicare sempre a mezzo PEC le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non vengano ritenute fondate ovvero l'Appaltatore non trasmetta alcuna osservazione entro i termini concessi, verranno applicate le penali di cui sopra.

Restano salve eventuali sospensioni del servizio disposte dal RUP conformemente a quanto previsto nell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e dall'art. 23 del DM 49/2018 e per le ipotesi ivi previste.

Per motivi validi e giustificati la Stazione Appaltante potrà concedere proroghe, previa richiesta motivata presentata.

Articolo 8

Obblighi specifici dell'Appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui al precedente art. 3, tutti gli oneri ed i rischi relativi o connessi alla prestazione delle attività ed agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del presente Contratto.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del Contratto a perfetta regola d'arte, con la massima diligenza ed elevati livelli qualitativi, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità e i termini previsti nel presente Contratto e nelle condizioni particolari di contratto.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che, direttamente o indirettamente, possa avere influenza sulla corretta esecuzione del contratto.

L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza, in fase di esecuzione del presente contratto, delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

L'Appaltatore si obbliga a consentire alla Committente di procedere, in qualsiasi momento, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali previste dal presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie entrate in vigore o modificate successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui al precedente art. 3. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare alcuna pretesa di compensi a tal titolo nei confronti della Committente. L'Appaltatore prende atto ed accetta che tutte le prestazioni affidate dovranno essere eseguite con continuità. L'Appaltatore non potrà sospendere le prestazioni contrattuali, pena la risoluzione di diritto del Contratto e il risarcimento di ogni e qualsiasi danno, salvo che detta sospensione non derivi da causa agli stessi non imputabile. L'Appaltatore si obbliga ad avvalersi di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, dichiarando di essere dotato di autonomia organizzativa e gestionale e di essere in grado di operare con propri capitali, mezzi ed attrezzature.

L'Appaltatore si impegna affinché, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il proprio personale abbia un contegno corretto sotto ogni riguardo.

In caso di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, la Committente, oltre al risarcimento del danno, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Articolo 9

Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare nei confronti del personale dipendente, ovvero nei confronti del personale legato da rapporto di collaborazione, a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'Appaltatore si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto, le norme di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e quelle specifiche previste dal D. Lgs. 50/2016.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di sottoscrizione del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.

Il personale incaricato dall'Appaltatore nell'esecuzione del presente Contratto dipenderà solo ed esclusivamente dall'Appaltatore medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte dell'Agenzia, la quale si limiterà ad impartire direttive di massima per il raggiungimento del migliore risultato operativo.

Resta inteso che l'Appaltatore è, e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva del personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni e, pertanto, s'impegna sin d'ora a

manlevare e tenere indenne la Committente da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all'esecuzione del presente contratto.

In caso di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, la Committente, oltre al risarcimento del danno, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Articolo 10 Responsabilità dell'Appaltatore

L'Appaltatore resta responsabile, in relazione ai servizi svolti in esecuzione del presente Contratto, per i danni arrecati, anche a terzi, derivanti dalla inesatta esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore medesimo, che dovessero emergere anche successivamente alla data di scadenza del Contratto.

Per l'effetto, indipendentemente dal rilascio del certificato di verifica di conformità e dell'intervenuto pagamento delle fatture, l'Appaltatore si impegna a tenere integralmente indenne ed a manlevare la Committente a fronte di qualsivoglia richiesta di pagamento e/o di risarcimento danni, avanzata da terzi e a fronte di qualsivoglia pretesa pecuniaria in generale, in relazione diretta od indiretta con l'esecuzione delle attività affidate con il presente Contratto.

Il termine prescrizionale di dieci anni ai fini dell'attivazione del meccanismo della manleva e garanzia decorrerà, in conformità alle norme di legge, dalla data in cui la Committente riceverà la richiesta di pagamento e/o di danni da parte dei suddetti terzi.

La manleva e garanzia così prestata obbligherà l'Appaltatore a tenere sollevata l'Agenzia da ogni responsabilità e/o perdita e/o obbligo di pagamento, di risarcimento e/o di indennizzo a qualsivoglia titolo richiesti, sia in sede contrattuale che extracontrattuale, nonché da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi in ogni caso connessa alla realizzazione ed all'esercizio delle attività affidate. Nessun altro onere potrà dunque derivare a carico della Stazione Appaltante, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

Articolo 11 Garanzia definitiva e Polizza Assicurativa del Progettista

L'Appaltatore ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 ha prestato la garanzia definitiva indicata in premessa.

La garanzia definitiva garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme eventualmente sostenute dall'Agenzia in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati.

L'Appaltatore è obbligato a reintegrare immediatamente (e, comunque, nel termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione) la garanzia di cui l'Agenzia abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del Contratto.

La garanzia resta vincolata per tutta la vigenza del Contratto e sarà svincolata subordinatamente alla verifica della regolarità del servizio svolto e dell'ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattuali.

L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 24 del D.Lgs. 50/2016, ha prodotto copia delle polizze di responsabilità civile professionale, come indicato in premessa.

Articolo 12 Risoluzione del contratto e recesso

Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai

sensi dell'art. 1455 c.c., previa diffida ad adempire, mediante PEC, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.

In ogni caso, si conviene che il presente contratto possa essere risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da inoltrare all'Appaltatore a mezzo PEC, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui ai precedenti articoli e, altresì, qualora l'ammontare delle penali di cui al precedente art. 7 maturate dall'Appaltatore superi il 10% dell'importo dei corrispettivi contrattuali.

Fatti salvi i casi di risoluzione di cui all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, l'Agenzia potrà inoltre risolvere il contratto per una delle seguenti ipotesi, che costituiscono elenco semplificativo ma non esaustivo:

- qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore ai fini della stipula del presente contratto;
- mancato possesso dei e/o perdita dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- grave inadempimento commesso successivamente a tre diffide, comunicate a mezzo PEC, aventi ad oggetto prestazioni anche di diversa natura;
- mancato reintegro della garanzia definitiva, nei termini previsti dal Capitolato Tecnico Prestazionale;
- adozione di comportamenti contrari ai principi dell'Impegno Etico dell'Agenzia adottato dal Comitato di Gestione dell'Agenzia in data 5 aprile 2023, inosservanza delle disposizioni di cui al D. Lgs. 231/2001 e al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dall'Agenzia;
- inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall' art. 4 del presente Contratto;
- violazione delle norme riguardanti il subappalto ovvero il divieto di cessione a terzi del Contratto;
- violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità presentato;
- mancata comunicazione nei termini delle variazioni alla compagine del soggetto Appaltatore;
- ogni qualvolta nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale.

In caso di risoluzione sarà corrisposto all'Appaltatore il prezzo contrattuale delle prestazioni eseguite, detratte le eventuali penalità e spese di cui ai precedenti articoli e gli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto. Il pagamento di quanto previsto sarà effettuato previa presentazione della documentazione giustificativa del servizio prestato e delle spese sostenute.

La risoluzione dà altresì alla Stazione Appaltante il diritto di affidare a terzi l'esecuzione del servizio, in danno dell'Appaltatore, con addebito a esso dei costi sostenuti in più rispetto a quelli previsti per l'intero appalto.

L'Agenzia, ai sensi dell'art. 1373 c.c. e dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016, si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto.

Articolo 13

Cessione del contratto, cessione del credito e subappalto.

È fatto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto a pena di nullità della cessione stessa.

La cessione dei crediti per i corrispettivi delle prestazioni comprese nel Contratto è consentita nei casi, entro i limiti e con le modalità stabilite nell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e, in particolare, con riserva di rifiuto da parte dell'Agenzia, manifestato ai sensi del comma 13 del predetto articolo.

In caso di inadempimento degli obblighi di cui al precedente comma, il presente Contratto s'intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. nei confronti dell'Appaltatore inadempiente.

In caso di cessione del credito derivante dal contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l'Affidatario nel presente punto e ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato.

L'Appaltatore ha dichiarato di non volersi avvalere del subappalto ex art. 31, comma 8, del D. Lgs. 50/2016.

Articolo 14

Disposizioni antimafia

L'Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrarre con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 231/2001 nonché alle disposizioni previste dal D. Lgs. n. 159/2011.

Articolo 15

Modello ex D. Lgs. 231/2001 e Impegno Etico

Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Appaltatore si impegna ad osservare il Modello di organizzazione, gestione e controllo dell'Agenzia ai sensi del D. Lgs. 231/2001, reperibile sul sito istituzionale, e a rispettare i principi contenuti nell'Impegno Etico approvato dal Comitato di Gestione dell'Agenzia in data 5 aprile 2023, reperibile sul sito istituzionale dell'Agenzia nella sezione "Amministrazione trasparente", di cui l'Appaltatore dichiara di aver preso visione, e, comunque, a tenere un comportamento tale da non esporre l'Agenzia al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal predetto decreto.

L'inosservanza di tali principi costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima l'Agenzia a risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. nonché ad esperire ogni eventuale azione volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti e subendi a causa di tale violazione.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a manlevare l'Agenzia da eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima dalla violazione dei principi di cui al comma 1.

L'Appaltatore dichiara, ai sensi della Legge 190/2012, per sé e per i soci facenti parte della compagine sociale che non sussistono relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'Agenzia del Demanio e che non è stata corrisposta o promessa alcuna utilità, regalia o compenso di alcun tipo a dipendenti dell'Agenzia per facilitare la conclusione del contratto o l'esecuzione dello stesso.

L'Appaltatore dichiara, altresì, che non sono stati conferiti incarichi professionali o attività lavorative ad ex dipendenti dell'Agenzia del Demanio che hanno esercitato poteri autoritativi

o negoziali, per conto della stessa, nei propri confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Articolo 16

Trattamento dei dati personali

Le Parti danno atto di essersi reciprocamente fornite tutte le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE. In quest'ottica, i dati personali acquisiti nell'ambito del perfezionamento del contratto e nella fase precontrattuale saranno fatti oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni di cui al citato Regolamento per le sole finalità di gestione di queste fasi, e fatto salvo il caso di eventuale contenzioso nonché il ricorrere di obblighi di legge, per il tempo della durata del contratto. Il trattamento dei dati personali in parola sarà effettuato, applicando adeguate misure di sicurezza, con l'ausilio di strumenti automatizzati nonché in formato cartaceo ad opera di personale espressamente autorizzato ovvero di fornitori terzi funzionalmente connessi all'esecuzione del contratto che opereranno quali Responsabili ovvero Titolari autonomi dei relativi trattamenti.

Articolo 17

Obblighi di riservatezza

L'Appaltatore, a pena di risoluzione del presente contratto, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione del servizio o comunque in relazione a esso, di non divulgareli in alcun modo e forma, e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente servizio.

L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale, originario o predisposto in esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

L'Appaltatore è responsabile, inoltre, per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di tutti coloro che sono coinvolti, a vario titolo, nell'esecuzione del servizio, degli obblighi di riservatezza anzidetta e si impegna, altresì, al rispetto del Regolamento 2016/679/UE, nonché dei relativi regolamenti di attuazione, a pena di risoluzione del contratto.

Articolo 18

Proprietà delle risultanze del servizio

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti i prodotti previsti, ivi compresi documenti preparatori, generati dall'Appaltatore nell'ambito o in occasione dell'esecuzione delle prestazioni affidate con il presente Contratto, nessuna esclusa (schizzi, appunti), rimarranno di titolarità esclusiva della Stazione Appaltante, che potrà disporne, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione, anche parziale e la modifica.

La Stazione Appaltante potrà introdurre agli elaborati consegnati dall'Appaltatore tutte le modifiche e/o integrazioni che riterrà necessarie e/o opportune, potendo ricorrere in tal caso anche all'attività di operatori diversi rispetto all'Appaltatore medesimo e senza che quest'ultimo possa vantare alcuna pretesa all'esecuzione di tali modifiche o diritto al riconoscimento di indennizzi o risarcimenti.

Articolo 19

Servizi opzionali

L’Agenzia si riserva la facoltà di affidare all’Appaltatore, tramite l’esercizio del diritto di opzione, relativamente al compendio immobiliare di cui al lotto 2, i seguenti servizi opzionali:

- **Servizio opzionale 1 per “INTERVENTO B”:** Verifica della progettazione ai sensi degli artt. 23, comma 9, e 26 del D.Lgs. 50/2016 del Progetto Definitivo (PD) – per la parte non predisposta nell’ambito del PFTE – e Progetto Esecutivo (PE), comprensivo del progetto di Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP); Verifica della progettazione strutturale ai sensi del D.M. 17 gennaio 2018, con gli effetti di cui all’art. 5 comma 2 ter del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, dall’articolo 10, comma 7-bis, della legge n. 120 del 2020 di conversione del decretolegge n. 76 del 2020, per la conformità alle NTC 2018. Verifica del processo e dei modelli BIM.
- **Servizio opzionale 2 per “INTERVENTO C”:** Verifica della progettazione ai sensi degli artt. 23, comma 9, e 26 del D.Lgs. 50/2016 del Progetto Definitivo (PD) – per la parte non predisposta nell’ambito del PFTE – e Progetto Esecutivo (PE), comprensivo del progetto di Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP); Verifica della progettazione strutturale ai sensi del D.M. 17 gennaio 2018, con gli effetti di cui all’art. 5 comma 2 ter del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, dall’articolo 10, comma 7-bis, della legge n. 120 del 2020 di conversione del decretolegge n. 76 del 2020, per la conformità alle NTC 2018. Verifica del processo e dei modelli BIM.

L’affidamento dei servizi opzionali di cui al comma che precede costituisce un’opzione non vincolante a disposizione della Stazione Appaltante, la cui eventuale esecuzione sarà confermata con comunicazione successiva a firma del RUP recapitata tramite PEC previa verifica, del perdurare del possesso in capo all’Appaltatore, dei requisiti di carattere generale ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, dei requisiti di capacità tecnica professionale di cui all’art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’integrazione della cauzione definitiva.

L’eventuale attivazione dell’opzione di uno dei due servizi di cui sopra non comporta necessariamente il diritto all’attivazione di entrambi i servizi opzionali.

Tenuto conto del prospetto di calcolo compreso negli atti di gara, nonché delle risultanze della stessa, avendo l’Appaltatore offerto un ribasso unico del 71.81 % sugli importi a base di gara, **il corrispettivo per le prestazioni opzionali è pari ad Euro 214.849,53 (duecentoquattordicimilaottocentoquarantanove/53)**, al netto dell’IVA e degli oneri previdenziali e assistenziali eventualmente dovuti, e segnatamente:

- **Servizio opzionale 1 per “INTERVENTO B”:** Euro 83.185,93 (ottantremilacentoottantacinque/93) al netto dell’IVA e degli oneri previdenziali e assistenziali eventualmente dovuti;
- **Servizio opzionale 2 per “INTERVENTO C”:** Euro 131.663,60 (centotrentunomilaseicentosessantatre/60) al netto dell’IVA e degli oneri previdenziali e assistenziali eventualmente dovuti.

Il servizio opzionale sarà attivato con comunicazione scritta via Pec della Stazione appaltante.

L’Agenzia può esercitare l’opzione per l’affidamento dei servizi opzionali di cui ai punti precedenti del presente articolo, fino a 24 mesi dalla data del verbale di consegna dei servizi principalidi cui al presente Contratto. Fino alla scadenza del predetto termine l’Appaltatore resta irrevocabilmente obbligato all’esecuzione delle prestazioni opzionali.

L’Agenzia ha la più ampia facoltà di non procedere all’affidamento delle prestazioni opzionali per qualsiasi motivo e/o ragione e pertanto nessun indennizzo, risarcimento o compenso di qualunque genere può dunque essere richiesto all’Agenzia medesima qualora questa non eserciti l’opzione, così come in caso di esercizio tardivo se l’Appaltatore accetti comunque di assumere l’incarico.

Articolo 20 **Domicilio delle Parti**

Per tutti gli effetti nascenti dal presente Contratto, le Parti eleggono il domicilio come di seguito specificato:

- l’Appaltatore elegge domicilio presso la sede legale della mandataria, salvo diversa comunicazione in merito;
- la Stazione Appaltante elegge il proprio domicilio, in Roma, Via Barberini, n. 38; indirizzo di posta elettronica certificata PEC: strutturaprogettazione@pce.agenziademanio.it.

Tutte le comunicazioni fatte agli indirizzi di posta elettronica sopra indicati si intenderanno perfezionate e ricevute.

Articolo 21 **Responsabile del Contratto per l’Appaltatore**

L’Appaltatore designa sin d’ora quale proprio Responsabile del Contratto l’Ing. Remo Godino, Responsabile Tecnico della mandataria, che avrà la responsabilità della conduzione e dell’applicazione del Contratto e sarà autorizzato ad agire come principale referente con la Stazione Appaltante.

Le comunicazioni pertanto saranno effettuate presso i seguenti recapiti:

- Telefono
- Email
- Indirizzo di posta elettronica certificata

L’Appaltatore dovrà comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei predetti recapiti. Il Responsabile del Contratto dovrà essere sempre rintracciabile attraverso l’ausilio di apposita utenza telefonica fissa e mobile, email, PEC e fax.

Tutte le comunicazioni fatte al Responsabile del Contratto devono intendersi effettuate regolarmente nei confronti dell’Appaltatore medesimo.

Il Responsabile del Contratto dell’Appaltatore opererà in collegamento con il RUP/DEC coordinandosi con il medesimo.

Articolo 22 **Controversie e Foro competente**

Eventuali controversie tra la Stazione Appaltante e l’Appaltatore relative all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente Contratto saranno devolute all’Autorità Giudiziaria del Foro territorialmente competente. Resta espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Articolo 23

Spese di Contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali, ivi inclusi quelli indicati nei successivi commi, fatta eccezione di quelli che fanno carico all'Agenzia per legge.

L'Appaltatore dichiara che le prestazioni oggetto del presente contratto costituiscono operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che sarà assolta secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

L'Imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 pari ad Euro 1.072,00 (millesettantadue/00) è stata assolta con versamento mediante modello F24 - CODICE TRIBUTO 1552 – ATTI PRIVATI a carico dell'Appaltatore, quietanzato in data 27/12/2023. Il presente contratto, ai sensi dell'art 6, del DPR 131/1986 è registrato in caso d'uso.

per l'Agenzia del Demanio



SALUCCI FILIPPO
2023.12.28 15:43:13
CN-SALUCCI FILIPPO
C-IT
O-AGENZIA DEL DEMANIO
2.5.4.97-VATIT-06340981007
DSC00040.tif

per l'Appaltatore

Firmato digitalmente da: SOSTARO
MARCO
Data: 28/12/2023 15:43:06

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile l'Appaltatore dichiara espressamente di conoscere ed approvare tutte le disposizioni del presente Contratto e specificatamente le disposizioni relative ai seguenti articoli: art. 4 **"Durata"**, art. 6 **"Tracciabilità dei flussi finanziari"**, art. 7 **"Penali"**, art. 8 **"Obblighi specifici dell'appaltatore"**, art. 10 **"Responsabilità dell'Appaltatore"**, art. 12 **"Risoluzione del contratto e recesso"**, art.13 **"Cessione del contratto, cessione del credito e subappalto"**, art. 15 **"Modello ex D.Lgs 231/2001 e impegno etico"**, art. 17 **"Obblighi di riservatezza"**, art. 18 **"Proprietà delle risultanze del servizio"**, art. 19 **"Servizi opzionali"** e art. 22 **"Controversie e Foro competente"**. Pertanto, con la sottoscrizione in modalità elettronica del presente Contratto devono intendersi espressamente approvate anche le predette clausole negoziali.

per l'Appaltatore

Firmato digitalmente da: SOSTARO
MARCO
Data: 28/12/2023 15:43:12

Allegati:

- Allegato "A" – Atto costitutivo del RTI;
- Allegato "B" - Capitolato Tecnico Prestazionale;
- Allegato "C" – Offerta tecnica dell'Operatore Economico;
- Allegato "D" – Offerta economica dell'Operatore Economico;
- Allegato "E" – Patto d'integrità;
- Allegato "F" – Scheda Fornitore